



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. Registro 19

Vado Ligure, 03/04/2020

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020, per quanto ancora applicabile;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI:

- i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative dei Decreti Legge sopra richiamati;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATE, altresì, le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria nn. da 1 a 15 anno 2020, inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto ed, in particolare, l'ordinanza n. 9 del 20/03/2020, con cui sono stati vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche nei luoghi

di potenziale assembramento individuati dai Sindaci fino al 03/04/2020;

CONSIDERATO che le norme nazionali e regionali adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria in oggetto mirano a garantire un adeguato distanziamento sociale tra le persone e che, tenuto conto dell'evoluzione dell'epidemia, risulta indispensabile il mantenimento delle attuali misure restrittive, come evidenziato dalla proroga a tutto il 13/04/2020 disposta dal D.P.C.M 01/04/2020;

RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 3, c. 2, del D.L. 19/2020, il presente provvedimento al fine di mantenere i divieti e le limitazioni già previste dalla succitata ordinanza regionale n. 9/2020 fino al 13/04/2020, conformemente alla validità delle misure di rango governativo, ovvero fino al precedente subentro di analoghi provvedimenti adottati da autorità sanitarie di livello superiore;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO il Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50;

VISTA la Legge n. 241/1990;

ORDINA

Con riferimento all'intero territorio comunale:

- 1) il divieto permanente di accesso agli arenili, ad esclusioni dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di indifferibili attività consentite ai sensi della normativa vigente;
- 2) il divieto permanente di accesso a tutti i parchi e giardini pubblici, alle aree gioco e alle passeggiate lungomare;
- 3) la chiusura al pubblico delle aree cimiteriali, restando garantiti i servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme.

Salva anticipata adozione di analoghi provvedimenti da parte di autorità sanitarie di livello superiore, la presente ordinanza sarà efficace sino al 13/04/2020, con possibilità di proroga.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3000,00, fatte salve le maggiorazioni in caso di ricorrenza di circostanze aggravanti, così come previsto dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020.

DISPONE

che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata alla Prefettura – U.T.G. di Savona, alla Questura di Savona, al Comando Stazione Carabinieri di Vado Ligure, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona.

Al fine di dare massima diffusione pubblica ai contenuti dispositivi del presente atto, si prevede, altresì, la pubblicazione di specifico avviso nella sezione “prima pagina” del sito internet istituzionale dell’Ente, sul profilo facebook comunale e sui pannelli informativi presenti sul territorio comunale.

Sono incaricati dell’esecuzione e del controllo sull’osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi alla presente ordinanza è il Comando di Polizia Municipale, con sede in Via Alla Costa n. 3, 17047 - Vado Ligure (SV), tel. n. 019 2160016, fax n. 019 2161112, PEC corpom@cert.comune.vado-ligure.sv.it .

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Domenico Cervenò.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO

Dott.ssa Monica Giuliano